



## REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 646 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 26 aprile 2017, collegato alla deliberazione 26 aprile 2017, n. 25 (Proposta di legge di iniziativa popolare 28 ottobre 2015, n. 1 “Istituzione del Comune di Casentino La Verna, per fusione dei Comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo” e proposta di legge 20 gennaio 2016, n. 68 “Istituzione del Comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano, per fusione dei Comuni di Castel Focognano, Chitignano e Chiusi della Verna”. Formulazione dei quesiti referendari ai sensi dell’articolo 60, comma 2, della l.r. 62/2007).

### Il Consiglio regionale

Vista la proposta di legge di iniziativa popolare 28 ottobre 2015, n. 1 (Istituzione del Comune di Casentino La Verna, per fusione dei Comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo);

Vista la proposta di legge 20 gennaio 2016, n. 68 (Istituzione del Comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano, per fusione dei Comuni di Castel Focognano, Chitignano e Chiusi della Verna);

Visto il parere del Collegio di garanzia statutaria espresso nella seduta del 28 febbraio 2017;

Vista la deliberazione 26 aprile 2017, n. 25 (Proposta di legge di iniziativa popolare 28 ottobre 2015, n. 1 “Istituzione del Comune di Casentino La Verna, per fusione dei Comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo” e proposta di legge 20 gennaio 2016, n. 68 “Istituzione del Comune di Chiusi Verna Chitignano Castel Focognano, per fusione dei Comuni di Castel Focognano, Chitignano e Chiusi della Verna”. Formulazione dei quesiti referendari ai sensi dell’articolo 60, comma 2, della l.r. 62/2007) con cui si dispone di effettuare contestualmente i referendum consultivi relativi alle due proposte di legge sopra citate;

Rilevato che:

- con risoluzione 6 aprile 2016, n. 39, il Consiglio regionale, tra gli altri aspetti, si è impegnato a definire il quadro di riferimento entro il quale procedere all'approvazione delle proposte di legge di fusione in seguito allo svolgimento dei relativi referendum consultivi;
- in particolare, con la citata risoluzione il Consiglio regionale si è assunto l'impegno di procedere all'approvazione di tali proposte di legge: “a) nei casi in cui lo svolgimento del referendum evidenzi un'espressione di voti favorevoli all'aggregazione territoriale superiore ai due terzi dei votanti dell'intera comunità chiamata ad esprimersi; b) nonché, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, nei casi in cui la popolazione consultata mediante il referendum abbia comunque espresso, per ciascun comune interessato, in maggioranza un voto favorevole all'ipotesi di fusione;”;
- parimenti, sempre con la risoluzione 39/2016, ai fini di effettuare una compiuta valutazione in merito all'approvazione di tali proposte di legge, sono state individuate le casistiche di cui tenere conto anche nei casi di raggiungimento della maggioranza complessiva superiore ai due terzi di voti favorevoli come, ad esempio, la manifesta contrarietà alla proposta di fusione da parte di uno o più comuni espressa “con un numero di voti contrari pari ad almeno tre quarti dei votanti”.

Considerato che, ferma restando la necessità di continuare ad assumere le decisioni sull'approvazione delle proposte di legge di fusione in coerenza con il quadro di riferimento sopra richiamato, è opportuno dare atto della unicità del caso in oggetto che prevede lo svolgimento contestuale dei referendum consultivi relativi a due diverse proposte di legge nonché, per gli elettori di uno dei comuni interessati da entrambe le proposte di legge (Chiusi della Verna), la possibilità di scegliere tra tre soluzioni differenti;

Valutato che, con riferimento alle particolarità del caso specifico, in vista della decisione che il Consiglio regionale sarà chiamato ad assumere su ciascuna delle due proposte di legge, risulta indispensabile effettuare una valutazione che tenga conto in modo adeguato delle diverse sensibilità territoriali e che consideri pertanto gli orientamenti espressi dal corpo elettorale di ciascuna comunità chiamata ad esprimersi;

Si impegna

in virtù del caso specifico per come richiamato in narrativa, ad assumere l'orientamento di approvare una delle due ipotesi di fusione soltanto nel caso in cui la popolazione consultata mediante il referendum abbia espresso, per ciascun comune interessato, in maggioranza un voto favorevole alla rispettiva ipotesi di fusione.

*Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.*

**IL PRESIDENTE**

Eugenio Giani